

AUDIZIONE 3 Aprile 2012

X COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di legge AS n.3221

In merito alla proposta di modifica recante *“integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*, la scrivente Associazione di consumatori espone quanto segue.

E' di tutta evidenza che l'art 27 bis – Nullità di clausole nei contratti bancari – è nella sua formulazione attuale favorevole per le famiglie ed i consumatori decretando in maniera chiara e netta la nullità delle clausole bancarie che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento delle linee di credito.

La plateale reazione dell'ABI ha portato ad un “ripensamento” rispetto al quale oggi viene richiesto il parere delle Associazioni di Consumatori.

Ebbene, non possiamo che essere contrari anche alla luce della storia recente che ha visto sempre penalizzato il consumatore, basti riprendere le considerazioni dell'Antitrust in occasione di apposite segnalazioni e indagini conoscitive dalle quali è emerso ad esempio che *“sia per gli affidamenti che per gli scoperti transitori di conto corrente, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 2009, si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti. Per quanto concerne gli affidamenti, tale innalzamento ha incontrato un limite soltanto a seguito dell'ultimo intervento legislativo, che ha ricondotto le aliquote dei corrispettivi previsti per la messa a disposizione di fondi da parte delle Banche entro un valore più contenuto. Per quanto concerne, invece, i c.d. scoperti transitori di conto corrente la situazione è risultata nettamente peggiore rispetto alle strutture di prezzo precedentemente previste e permane in tal modo ancora oggi.*

L'Autorità invita pertanto il Legislatore a considerare le criticità sopra evidenziate al fine di porvi rimedio.”

Tali appelli dell'AGCM sono purtroppo caduti nel vuoto.

Il disegno di legge in esame oltre che peggiorativo non considera in alcun modo né all'art. 1, né all'art. 1-bis la qualifica del cliente consumatore che gode di uno status giuridico qualificato dalle tutele e diritti riconosciuti dal codice del consumo.

Giova ricordare le parole del Consiglio di Stato che definisce il Codice del Consumo *Paradigma di qualsiasi forma di consumo anche disciplinate in sub settori specifici (bancario assicurativo finanziario)ogni deroga a tale paradigma deve essere di stretta interpretazione e corrispondere ad una esigenza di interesse generale* “Consiglio di Stato 11602/04”



Ebbene, è per questi motivi che si richiede almeno di considerare la qualifica di consumatore individuando correttivi adeguati in merito agli scoperti di valuta, quali franchigie temporali e gradualità di applicazioni delle commissioni tenuto conto di condizioni economiche e sociali dei consumatori.

In merito alla creazione dell'osservatorio si ritiene che tale strumento non sia particolarmente significativo né rappresenta un adeguato bilanciamento rispetto al "ripensamento" effettuato dal governo.

L'esperienza dell'Osservatorio già prevista nella legge 185/2008 che istituiva osservatori presso le prefetture capoluoghi di regione per monitorare la situazione del credito concesso alle famiglie e consumatori, può definirsi molto deludente. Si ritiene utile, in occasione della costituzione di un nuovo osservatorio, estendere la possibilità di intervento e di analisi anche al credito concesso alle famiglie e consumatori (non solo imprese) con la obbligatoria presenza di rappresentati delle Associazioni di Consumatori nominati dal CNCU.

Ufficio Relazioni Istituzionali - Fax: 06 36718333

Vittorino Ferla Tel. 06 36718303 mail: v.ferla@cittadinanzattiva.it

Valentina Condò Tel. 06 36718332 mail: v.condo@cittadinanzattiva.it

Giuseppe Scaramuzza Tel. 06 36718334 mail: g.scaramuzza@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it